

DETERMINAZIONE DIRETTORE

| | |
|---------------------------------|---|
| Numero del provvedimento | |
| Data del provvedimento | |
| Oggetto | Avviso pubblico |
| Contenuto | AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER UN LABORATORIO DI CO-PROGRAMMAZIONE FINALIZZATO ALL'OBIETTIVO DELLA ELABORAZIONE DEL QUADRO DEI BISOGNI DI CARATTERE SOCIO-SANITARIO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE NELLA MATERIA DELLA DOMICILIARITA'. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO DI RICHIESTA DI INVITO AL PROCEDIMENTO |

| | |
|---|---------------|
| Ufficio/Struttura | DIRETTORE SDS |
| Resp. Ufficio/Struttura | LOMI STEFANO |
| Resp. del procedimento | LOMI STEFANO |
| Parere e visto di regolarità contabile | |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|--|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| | | |
| A | 4 | Avviso Pubblico per laboratorio coprogrammazione |
| B | 1 | Schema domanda |



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL DIRETTORE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 9/2024 con la quale la Sindaca del comune di Monsummano Terme Simona De Caro viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01/07/2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

DATO ATTO CHE la Costituzione riconosce, all'art. 118, quarto comma, il principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi del quale stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

EVIDENZIATO CHE il secondo comma dell'art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore), disciplina, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale l'istituto della co-programmazione, quale iter finalizzato all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

VISTO il Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72, del 31 marzo 2021, avente ad oggetto "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore)." che approva il documento di analisi degli istituti previsti dal titolo VII (dei rapporti con gli enti pubblici) del d.lgs. 117/2017, tra cui rientra quello della co-programmazione;

RICHIAMATA, inoltre, la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore” nella quale, in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico “l’ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l’obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali”;

VISTO in particolare l'art. 9 della suddetta legge che definisce la coprogrammazione quale istituto finalizzato all'individuazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, nonché quale “attività istruttoria”, mediante la quale le PA “acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell’offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza”;

RICHIAMATO altresì l'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che delinea il ruolo degli enti del terzo settore ed i rapporti con la pubblica amministrazione;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 che definisce le “attività di interesse generale” nell’ambito delle quali le Pubbliche Amministrazioni possono attivare percorsi di collaborazione e partenariato con gli Enti del Terzo Settore per “il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”;

CONSIDERATO che Sds Valdinievole, al fine di pianificare e quindi realizzare interventi nel settore della domiciliarità che siano sempre più efficaci ed efficienti, ritiene fondamentale procedere ad avviare un “laboratorio di co-programmazione” finalizzato in primo luogo ad una definizione dei bisogni provenienti dal territorio in questo particolare settore nonché ad una prima mappatura delle risorse che la comunità può mettere a disposizione per rispondere a tali bisogni coinvolgendo direttamente i soggetti che a vario titolo si trovano ad operare potenzialmente in tali contesti;

RITENUTO infatti opportuno sia valorizzare e potenziare le diverse risorse, capacità ed esperienze maturate, favorendone una relazione collaborativa e stimolandone nel contempo di nuove, sia considerare la possibilità di incrementare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti anche grazie ad elementi di innovatività progettuale in risposta ai bisogni emergenti;

CONSIDERATO sulla base di quanto esposto che:

- Sds, fermi restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un percorso istruttorio sotto forma di “laboratorio” partecipato, condiviso e trasparente, utile per l’assunzione delle proprie potenzialità e future decisioni ai sensi dei richiamati art. 55 del d.lgs. 117/2017 e art. 9 della L.R. 65/2020;
- tale procedimento istruttorio è finalizzato ad un primo confronto in merito alla individuazione dei bisogni, nonché dei possibili percorsi attuativi, compresa la qualificazione della spesa, a carico del bilancio pubblico, per effetto della possibile compartecipazione dei vari soggetti portatori d’interessi (cd. stakeholders) nell’ambito dell’eventuale e distinto procedimento di realizzazione degli interventi;

PRECISATO CHE:

- l’Amministrazione procedente, trattandosi di un laboratorio di coprogrammazione, si riserva di rinviare ad altri eventuali atti l’assunzione delle decisioni conseguenti, in ordine agli interventi o alle progettualità da attivare successivamente;
- l’istituto della co-programmazione ha lo scopo di favorire il contributo proattivo degli enti del

Terzo settore (di seguito "ETS") nell'ambito oggetto della co-programmazione;

- l'amministrazione procedente ritiene ragionevole e funzionale alla cura degli interessi pubblici che le sono attribuiti, consentire anche a soggetti diversi dagli ETS di fornire il proprio contributo di conoscenza e di proposta con particolare riferimento ad altri Enti pubblici e a soggetti privati;
- l'Avviso pubblico, il cui schema è approvato dal presente provvedimento, individua i soggetti che possono essere ammessi al procedimento; in particolare, la partecipazione di soggetti diversi dagli ETS appare utile per una migliore contestualizzazione del tema e delle priorità, tenuto conto delle appartenenze e competenze di ciascun soggetto e anche per un possibile ampliamento delle potenzialità e risorse attivabili in risposta ai bisogni dei destinatari;

RICHIAMATO l'Avviso allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante (ALLEGATO A) , nel quale vengono definite e regolate tutte le modalità di svolgimento del "laboratorio di coprogrammazione" , comprensivo della relativa istanza di partecipazione (ALLEGATO B) ;

Visto quanto disposto dagli art. 71/bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 2, del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il D.lgs n.165/2001;

Visto il D.lgs 15.06.2015 n.80;

Visto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a circo del bilancio della Sds Valdinievole per cui non occorre il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ess.mm.ii.;

Vista l'insussistenza di conflitto di interesse , anche potenziali, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 sia del Responsabile del Procedimento sia di tutti i soggetti che hanno collaborato in fase istruttoria alla predisposizione degli atti;

Visto inoltre, il D.lgs. n. 33 del 14.3.2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.5.2016, di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento la realizzazione di un laboratorio di coprogrammazione relativamente al settore della domiciliarità;
2. di approvare i seguenti atti del procedimento, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione e ne formano parte integrante:
 - a) *Avviso pubblico per l'avvio di un laboratorio di co- programmazione finalizzato all'obiettivo della elaborazione del quadro dei bisogni di carattere socio-sanitario della società della salute valdinievole nel settore della domiciliarità (ALLEGATO A)*
 - b) *Schema di richiesta di manifestazione di interesse (ALLEGATO B);*
3. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Direttore Sds Valdinievole Dott. Stefano Lomi per la quale non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Legge n. 190/2012;

4. di stabilire che ai soggetti partecipanti al procedimento di cui al punto 1 non è riconosciuto nessun compenso o rimborso spese a titolo di partecipazione;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della Sds Valdinievole;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana, ai termini di legge;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società della Salute Valdinievole per la durata di 15 giorni consecutivi;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - all'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - all'Area Funzionale Socio-Assistenziale

**Il Direttore
della Società della Salute della Valdinievole
Dott. Stefano Lomi**